

Disciplina dell'Albo delle imprese forestali (art. 3-bis della L.R. n. 30/1981)

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Con la presente Direttiva viene disciplinato l'Albo delle imprese forestali dell'Emilia-Romagna, istituito dall'articolo 3-bis) della L.R. n. 30/1981, di seguito "Albo".
2. In particolare, la presente direttiva:
 - a) definisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo e ne descrive gli effetti;
 - b) stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
 - c) definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione.
3. L'implementazione e la tenuta dell'Albo sono volte ad assicurare adeguate garanzie in ordine ai requisiti di capacità tecnica-professionale, affidabilità, sicurezza e formazione delle imprese che operano nel settore agro-forestale, come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs n. 227/2001.

Art. 2. Imprese forestali

1. Ai fini della presente direttiva, per impresa forestale si intende ogni operatore economico, anche individuale, che in via continuativa o prevalente, svolge lavori e servizi in ambito forestale, comprendenti gli interventi selvicolturali, i miglioramenti forestali (tagli di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi nei castagneti, interventi fitosanitari), gli interventi sulla viabilità forestale, i rimboschimenti e le cure colturali, la vivaistica forestale, l'arboricoltura da legno, le sistemazioni idraulico-forestali anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
 - A. Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al precedente comma 1 in via continuativa o prevalente;
 - B. Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore;
 - C. Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente ed eseguono le attività forestali elencate al precedente comma 1.

Art. 3. Iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali

1. Come previsto dall'articolo 3 bis) della L.R. n. 30/81 all'albo possono essere iscritte le imprese che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente; l'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita ed è condizione necessaria per:

- a) eseguire servizi e lavori pubblici forestali affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l'applicazione dell'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 per le relative categorie di lavori, e dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;
- b) ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001;
- c) presentare domande o comunicazioni, direttamente, attraverso la procedura informatizzata, anche in sostituzione dei proprietari dei boschi e secondo quanto riportato nella direttiva che disciplina l'uso del sistema informativo, per utilizzazioni di tipo commerciale con le modalità previste dagli artt. 2) e 3) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- d) eseguire servizi e lavori forestali su aree in possesso di privati.

In particolare l'iscrizione ad una delle 3 categorie di cui al comma 2 permette di:

- per la categoria A di eseguire le attività previste alle lettere c) e d);
- per la categoria B di eseguire le attività previste alle lettere a), b), c), d);
- per la categoria C di eseguire le attività previste alle lettere b), c), d).

2. L'iscrizione all'Albo è inoltre condizione preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione.
3. L'Albo può essere inoltre utilizzato dalle amministrazioni per finalità connesse alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio boschivo e del territorio rurale.
4. L'iscrizione all'Albo non è richiesta:
 - a) per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico;
 - b) per le cure colturali e gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto;
 - c) per tagli di auto consumo e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati nell'ambito familiare dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate;
 - d) per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali;
 - e) per la presentazione di domande o comunicazioni con le modalità previste dagli artt. 2) e 3) delle P.M.P.F effettuata direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni anche di tipo commerciale su terreni boscati in gestione alla propria azienda.
5. Gli effetti dell'iscrizione all'Albo sono estesi alle imprese dotate di capacità tecnico-professionali assimilabili a quelle richieste per l'iscrizione, attestate da analoghi albi istituiti da altre Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell'Unione Europea, previo riconoscimento reciproco da parte degli enti detentori degli albi.

Art. 4. Requisiti per l'iscrizione

1. Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese della categoria A di cui al precedente art. 2 sono:
 - a) iscrizione in qualità di impresa nel Registro delle Imprese con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali", "utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicoltura" della

competente C.C.I.A.A " (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

- b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione, ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso la presentazione di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco;

2. Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese della categoria B di cui al precedente art. 2 sono:

- a) iscrizione in qualità di impresa nel Registro delle Imprese con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali", "utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicoltura" della competente C.C.I.A.A " (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;
- b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico almeno 1 addetto in possesso di qualifica di operatore forestale e altri 2 addetti in possesso di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco; tali requisiti saranno richiesti a partire dal 01/01/2018 mentre precedentemente sarà sufficiente dimostrare la propria esperienza lavorativa presentando idonea documentazione attestante lavori attinenti eseguiti nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione e l'occupazione nel settore di almeno 3 addetti per un monte ore complessivo di almeno 300 giornate nei 5 anni precedenti (tramite attestazione INPS o di altro ente competente);
- c) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite;
- d) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva;
- e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per importi che complessivamente superano i 10.000,00 euro.

3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese della categoria C di cui al precedente art. 2 sono:

- a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999), centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e iscrizione in qualità di impresa agricola nel Registro delle Imprese o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

- b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività aziendale svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso la presentazione di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco;
 - c) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite;
4. I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ai fini dell'iscrizione all'Albo sono quelli che permettono di acquisire la certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio e allestimento del legname" relativa alla qualifica di Operatore forestale del Sistema regionale della formazione.
 3. La certificazione delle Unità di Competenza e la qualifica di Operatore forestale vengono acquisite attraverso idonei percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale comprensivi del riconoscimento, da parte degli Enti di formazione, di eventuali crediti in funzione dell'esperienza già posseduta.
 4. Successivamente al 31/12/2020, l'iscrizione alle categorie A e C di cui al precedente art. 2 ottenuta attraverso il riconoscimento delle attività svolte potrà essere mantenuta solo acquisendo la certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio e allestimento del legname";
 5. L'attestazione e il possesso dei requisiti tecnici e professionali compresa l'eventuale documentazione giustificativa dovranno essere documentati attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Regione con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
 6. Il riconoscimento della validità dei corsi di formazione forestale ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese forestali e i livelli attribuibili ai singoli corsi viene definita dalle strutture regionali competenti con appositi atti individuando contestualmente i contenuti dei diversi percorsi formativi.
 7. I requisiti previsti dal presente articolo sono necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo. Nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), d), le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti sono tenuti a verificare le condizioni e il permanere dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione ai diversi casi.

Art. 5. Gestione dell'Albo

1. L'Albo è tenuto dalla Regione, presso la struttura regionale competente in materia forestale, la quale provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
 - b) al suo aggiornamento trimestrale a seguito della presentazione di nuove istanze o di sospensione, decadenza e cancellazione di imprese già iscritte;

- c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione e all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie;
 - d) al supporto per favorire l'accesso alla versione informatizzata dell'Albo;
 - e) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.
- Con atti del dirigente della struttura regionale competente sono definite le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell'Albo.

Art. 6. Procedimento per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, è presentata alla struttura regionale competente, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dalla stessa anche attraverso il sito web della Regione.
2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Emilia-Romagna, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni italiane o in altri paesi dell'Unione Europea.
3. La struttura regionale competente:
 - a) effettua il controllo sui documenti presentati;
 - b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo, dandone comunicazione all'impresa interessata. La mancata comunicazione entro i termini previsti per legge equivale comunque ad accoglimento della domanda;
 - c) provvede, in caso di motivi ostativi all'iscrizione, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).Per quanto non specificato dal presente articolo e dai seguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 in materia di procedimento amministrativo.

Art. 7. Sospensione, reintegrazione, decadenza e cancellazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'impresa;
 - b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - c) qualora vengano meno i presupposti per il mantenimento dell'iscrizione secondo quanto disposto dall'art. 5.
2. A seguito, del venire meno dei motivi di sospensione di cui al comma 1, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario ne pronuncia la decadenza e ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito al successivo punto 4.
4. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) su istanza dell'impresa;
 - b) a seguito di perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) a seguito di cessazione dell'attività;
 - d) nei casi di mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del precedente comma 1.
5. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento che dispone l'aggiornamento dell'albo.
6. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione alla medesima categoria qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente.